

# PRIVACY & SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

## DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA "DATA CERTA" DEL DOCUMENTO

A pochi giorni dalla scadenza del 31 marzo 2006, termine per il raggiungimento dei nuovi requisiti minimi di sicurezza introdotti dal Dlg 196/2003 - "codice in materia di protezione dei dati personali", e in seguito alle numerose telefonate pervenute al servizio dell'associazione in merito alla necessità di apporre al DPS data certa precisiamo che:

### Data Certa

La disciplina civilistica in materia di prova documentale prevista dagli articoli 2702 - 2704 del codice civile, reca un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" (art. 2704, terzo comma, Codice Civile). Alcuni degli strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa sono:

- ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
- apposizione della c.d. marca temporale (\*) sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);
- apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
- registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Aderente a:



### Nessuna comunicazione al GARANTE

In materia di "misure minime", anche quando si rediga il documento non va effettuata alcuna comunicazione al Garante.

### DPS E DATA CERTA

La lettura del testo normativo porta alle seguenti deduzioni:

1. Il testo normativo non impone data certa al DPS, ma la sua redazione (o aggiornamento per gli anni successivi) entro il 31 marzo.
2. L'art. 180 del testo unico al punto 2) prevede la "data certa" per:  
*"Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice (1 gennaio 2004) dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura."*
3. Costituisce "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" citare nella relazione accompagnatoria del bilancio dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (Allegato B) Disciplinare Tecnico - "MISURE DI TUTELA E GARANZIA" - misura 26).

Quindi "NO" alla data certa del DPS. Per chi volesse comunque avere prova "formale" da esibire in sede di vigilanza consigliamo di:

Produrre un documento sintetico da autospedirsi, in cui autocertificare elencandoli il raggiungimento di tutti i nuovi "requisiti minimi di sicurezza" previsti dal Dlg. 196/2003.

Oppure

Per i titolari del trattamento dotati di smart card per la firma digitale, è possibile apporre al documento informatico del DPS (con tutti gli eventuali allegati), firma e marcatura temporale (\*).

**Informatica & Privacy**  
**Dott. Gioachino Roccaro**

(\*) La marcatura temporale di un documento informatico consiste nella generazione, da parte di una terza parte fidata, di una firma digitale del documento (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa ad una data e ad un'ora certa. Un file marcato temporalmente ha estensione .m7m: al suo interno contiene il documento del quale si è chiesta la validazione temporale e la marca emessa dall'Ente Certificatore" (il servizio dell'ente è a pagamento).

Via F. Lippi, 30  
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076  
Fax 030 2304108

info@apindustria.bs.it  
www.apindustria.bs.it